



# I S T I T U T O C O M P R E N S I V O A L B A N O

Albano S. Alessandro e Torre de'Roveri - via Dante Alighieri, 13 – 24061 Albano S. Alessandro (BG)

tel.: 035/4521312 – fax.: 035/4239732 – C.F.:95119160166 - [www.icalbano.edu.it](http://www.icalbano.edu.it)

CODICE UNIVOCO UFE5PF

e.mail: BGIC817006@pec.istruzione.it - e.mail: [bgic817006@istruzione.it](mailto:bgic817006@istruzione.it)

Circ. n.29

Albano S. Alessandro, 13/10/2021

Ai docenti dell'Istituto Comprensivo

Al DSGA

Al personale ATA

Ai genitori

Al sito

**Oggetto: Disposizioni permanenti in tema di divieto di fumo nei locali scolastici e alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche**

Si ricorda a tutti i destinatari in indirizzo l'osservanza del divieto di fumo, al fine di garantire il rispetto delle norme e la piena tutela della salute.

Disposizioni di legge di riferimento:

- Legge n. 584 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128,
- Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", all'Art. 4, c 1 stabilisce testualmente che " Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche [...]". I successivi commi 2, 3 e 4 introducono inoltre il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

**Il divieto di fumo pertanto riguarda anche alle aree esterne di pertinenza degli edifici e tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi comprese le scale anti-incendio, i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, educatori, genitori, addetti al servizio mensa, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il suddetto divieto potranno essere sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999 che prevedono una sanzione amministrativa da € 27,5 a € 275,00, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni)

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

I Collaboratori della dirigente e i referenti di plesso collaborano con la dirigente per la sorveglianza sul divieto di fumo.

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

Certa della collaborazione di tutti, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.



La dirigente scolastica  
Dott.ssa Matilde Naccarato  
(documento firmato digitalmente)